

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI) per l'esercizio 2010

Relatore: Consigliere Paolo Valletta

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Sergio Canale

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 78/2012

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) con il quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio di esercizio dell'Ente suddetto, relativo all'anno 2010, nonché l'annessa nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Paolo Valletta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2010;

rilevato che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2010 è risultato che:

1) la gestione 2010 si è conclusa con l'aumento, rispetto al precedente anno: del numero degli iscritti (+ 14,9 per cento); del patrimonio netto (+ 38 per cento) e anche dell'utile di esercizio (+ 77 per cento);

2) la consistenza dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei suoi iscritti ha raggiunto un importo tale per cui risulta necessaria una attenta attività di monitoraggio rivolta ad individuare anche nuovi strumenti per il loro contenimento;

3) appare meritevole di evidenziazione l'importante aumento che ha subito il valore iscritto in bilancio dell'immobile destinato a sede dell'Ente che è passato dai 24,82 milioni di euro, spesi per l'acquisto (compresa iva, spese notarili e imposte), ai 29,12 milioni presenti nel bilancio 2010. Ciò per effetto, in particolare, delle forti spese per le manutenzioni straordinarie (euro 3,7 milioni) e per le differenziate consulenze (euro 0,59 milioni);

4) l'ultimo bilancio tecnico predisposto con riferimento ai dati al 31 dicembre 2010 non presenta significativi elementi di criticità per i prossimi 50 anni. Peraltro le conclusioni attuariali ipotizzano ulteriori aumenti contributivi per migliorare le prestazioni erogate. La

revisione dell'indicato documento, in base alle prescrizioni previste dalla recente disposizione normativa di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, potrà essere la giusta sede per adottare nuovi interventi nei termini più stringenti ipotizzati;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza infermieristica (ENPAPI) per detto esercizio.

L'ESTENSORE
f.to Paolo Valletta

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI) PER L'ESERCIZIO 2010

SOMMARIO

1. PREMessa. – 2. ASSETTO ORDINAMENTALE. - 2.1 *Generalità*. - 2.2 *Gli iscritti*. - 2.3 *Le prestazioni istituzionali*. - 2.4 *Le entrate*. - 2.5 *Il patrimonio*. – 3. GLI ORGANI. - 3.1 *Compensi dei titolari degli organi*. – 4. IL PERSONALE. – 5. I COSTI DELLA STRUTTURA E DELLE CONSULENZE. – 6. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. - 6.1 *Le entrate contributive*. - 6.2 *Le prestazioni previdenziali e assistenziali*. – 7. LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE. – 8. BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO TECNICO. - 8.1 *La disciplina contabile: i bilanci*. - 8.2 *Lo stato patrimoniale*. - 8.3 *Il conto economico*. - 8.4 *Il bilancio tecnico*. – 9. LE PARTECIPAZIONI. – 10. CONCLUSIONI

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa all'esercizio 2010, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI). Nella stessa sono riportate informazioni rilevanti intervenute fino alla data corrente.

La relazione è resa ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'art. 6 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103), il quale dispone che "la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia", nonché in considerazione del carattere pubblico degli interessi perseguiti dall'Ente e per la natura parafiscale delle risorse che gestisce.

Il precedente referto della Corte, relativo agli esercizi 2008 e 2009, è pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 285.

2. ASSETTO ORDINAMENTALE

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) - già "Cassa nazionale di previdenza e assistenza IPASVI"- è stato istituito il 24 marzo 1998, a seguito di quanto previsto nel decreto legislativo 103/1996 per assicurare la tutela previdenziale alle figure professionali configurate nell'acronimo IPASVI: infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.

L'Ente ha sede in Roma; è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero dell'economia e delle finanze; è iscritto all'albo degli enti previdenziali privati di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 509/1994; non ha fini di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario; è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti fissati dalle disposizioni di legge in materia, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta; attua la tutela previdenziale in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti con le modalità previste da appositi regolamenti. In particolare, garantisce agli iscritti le forme di previdenza obbligatoria e può istituire forme pensionistiche complementari, nonché ulteriori forme di assistenza con gestione separata.

Nell'anno 2010 sono state introdotte significative modifiche allo Statuto dell'Ente e al suo Regolamento elettorale volte al raggiungimento di una maggiore snellezza istituzionale e alla realizzazione di economie di spesa nel procedimento di rinnovo degli Organi di indirizzo e di amministrazione dell'Ente.

Ai contempo gli interventi sono stati posti in essere con l'obiettivo di incrementare la base pensionabile nonché di favorire lo sviluppo di coperture previdenziali da affiancare a quella obbligatoria, quali le forme di tutela complementare.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto e dell'art. 4 del regolamento di previdenza dell'ente, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che, appartenenti ai collegi provinciali IPASVI, esercitano attività libero-professionale. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142.

L'ente, secondo quanto disposto dal proprio regolamento di previdenza, eroga in favore dei propri iscritti le seguenti prestazioni:

la *pensione di vecchiaia*, determinata, secondo il sistema contributivo previsto dall'art. 1 della l. 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicando il montante individuale dei

contributi, versati e rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione, per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella allegata al regolamento di previdenza;

l'assegno di invalidità, per ridotta capacità lavorativa dovuta a infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'ente, qualunque sia l'età del soggetto;

la *pensione di inabilità*, per incapacità permanente e totale all'esercizio della professione a causa di malattia o infortuni sopravvenuti all'iscrizione, a condizione – in particolare – che siano intervenute la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un collegio IPASVI;

la *pensione ai superstiti*, di reversibilità o indiretta, in caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano, al momento del decesso, le condizioni di contribuzione;

l'indennità di maternità, corrisposta nella misura e con le modalità di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (la legge 15 ottobre 2003, n. 289, ha poi fissato, a decorrere dal 29 ottobre 2003, un tetto massimo alla misura dell'indennità);

eventuali interventi assistenziali, da adottare con delibera del Consiglio di indirizzo generale, da trasmettere ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 509/1994 (conformemente l'art. 13 del regolamento, nel testo modificato con deliberazione del 16 gennaio 2004).

Le entrate dell'Ente sono costituite dai contributi degli iscritti, come di seguito elencati:

contributo soggettivo obbligatorio annuo, in proporzione al reddito professionale netto fiscalmente dichiarato o accertato secondo una misura percentuale non inferiore al 10% e, in ogni caso, non inferiore ad una misura minima, fissata dal regolamento di previdenza in euro 550,00 annualmente rivalutata (sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), con delibera del Consiglio di amministrazione. A richiesta dell'iscritto il contributo soggettivo può essere commisurato alla percentuale del 12, 14, 16, 18 o 20. L'opzione è valida per il solo anno in cui viene esercitata;

contributo obbligatorio integrativo, consistente nell'applicazione di una maggiorazione del 2% su ogni corrispettivo lordo che concorre a formare il reddito imponibile dell'attività libero professionale. La maggiorazione è a carico di coloro che si avvalgono delle prestazioni professionali e dev'essere evidenziata in fattura; in ogni caso, la maggiorazione deve essere versata dall'iscritto alla Cassa. Anche per tale contributo è prevista una misura minima fissata in euro 150, rivalutata annualmente

con le medesime modalità di rivalutazione del contributo soggettivo obbligatorio;
contributo obbligatorio per l'indennità di maternità;
contributi facoltativi, versati dagli iscritti per altre eventuali forme di assistenza e di previdenza consentite;
contributi di riscatto, di integrazione di contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria, come disciplinati dal regolamento.

Nel mese di settembre del 2011, l'ente ha approvato alcune modifiche al Regolamento di previdenza, che hanno inciso sul contributo soggettivo e su quello integrativo, i cui effetti si manifesteranno soprattutto nell'esercizio 2012.

Con le modifiche apportate, sono state riviste le aliquote riguardanti il contributo soggettivo, la cui aliquota minima è stata portata al 12% del reddito professionale, aumentata ogni anno di un punto percentuale fino a raggiungere, nei quattro anni successivi, il 16%. Anche il contributo minimo è stato rivisto e portato, per il primo anno di iscrizione ad euro 760,00 fino ad arrivare, dopo cinque anni ad euro 1.600,00.

Per quanto concerne il contributo integrativo, la relativa aliquota è stata innalzata al 4%. Le entrate derivanti dal predetto contributo sono state destinate per il 2% all'incremento del montante contributivo e per il restante 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà.

Le altre entrate dell'Ente sono rappresentate da:

- interessi e rendite del patrimonio della Cassa, anche derivanti da eventuali convenzioni di gestione finanziaria e assicurativa;
- proventi di eventuali sanzioni irrogate agli iscritti, compresi gli interessi di mora;
- eventuali altre entrate finanziarie.

Il patrimonio dell'Ente è formato dal montante delle entrate elencate nel precedente paragrafo, dedotte le uscite per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per le spese di gestione dell'ente.

La gestione del patrimonio deve essere effettuata in conformità al regolamento per la gestione economico-finanziaria del patrimonio dell'ente. Rientra nella competenza del Consiglio di indirizzo generale dell'ente determinare i criteri generali di investimento delle risorse finanziarie, intesi a salvaguardare la gestione dalla volatilità dei mercati al fine di garantire la rivalutazione annuale dei montanti contributivi attraverso il sistema della capitalizzazione.

In tale quadro si inseriscono la costituzione di specifici fondi nella contabilità dell'ente e i meccanismi di riequilibrio del relativo assetto amministrativo-contabile,

come disciplinati dal regolamento di previdenza agli artt. 34 e seguenti.

Sono infatti previsti i seguenti fondi: Fondo per la previdenza, Fondo pensioni, Fondo per l'indennità di maternità, Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà, Fondo di riserva.

Per l'analisi e la composizione dei predetti Fondi, si rinvia alla precedente relazione di questa Sezione.

L'art. 40 del regolamento, in particolare, stabilisce che, qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal Fondo di riserva.

Da ultimo si ricorda che nell'anno 2011 sono state emanate due importanti disposizioni normative che hanno riguardato l'attività istituzionale anche dell'Enpapi.

La prima, recata dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio n.2011, n. 122, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 la Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita la vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

La seconda, sancita dall'articolo 24 , c. 24, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1995, n.103, gli Enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottino, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che si esprimeranno in via definitiva entro trenta giorni.

3. GLI ORGANI

Il Consiglio di indirizzo generale (CIG) è l'unico organo collegiale di cui il d.lgs n. 103/1996 prevede come obbligatoria la previsione nello statuto, fissandone anche la composizione in un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille.

La durata del mandato è fissata in quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati.

Il CIG definisce gli obiettivi generali della previdenza e i criteri di investimento delle risorse; nomina il collegio sindacale; delibera sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti; approva i bilanci nonché le variazioni del preventivo; designa i soggetti cui affidare la revisione contabile; delibera sui rilievi effettuati dai ministeri vigilanti sui bilanci; determina la misura degli emolumenti per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; delibera la nomina di commissioni e organismi consultivi.

Lo Statuto dell'ente disciplina, altresì, le funzioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione (C.d.A.) composto di cinque membri eletti dai delegati, dura in carica quattro anni. Esso elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente ed esercita con ampi poteri gran parte della gestione dell'ente. Provvede all'assunzione di un direttore generale con determinazione del trattamento economico; predispone le modifiche dello statuto, nonché dei regolamenti che saranno deliberati dal CIG e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione amministrativa; predispone lo schema dei bilanci; delibera l'organigramma dell'ente; determina la misura degli emolumenti dei componenti del CIG; delibera ogni atto per la gestione del patrimonio, la stipula di convenzioni bancarie e assicurative, nonché gli atti in materia di iscrizioni, di liti attive e passive e di consulenze; vigila sull'andamento economico dell'Ente.

L'art. 10 dello statuto disciplina il funzionamento interno dell'organo.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal C.d.A. al proprio interno. Al primo sono attribuiti la rappresentanza legale dell'Ente nonché il potere di convocare e presiedere il C.d.A. e di adottare, se necessario, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del C.d.A. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Collegio dei sindaci è nominato dal CIG. La sua composizione è di cinque